



COMUNE DI SCISCIANO

*Area Metropolitana di Napoli
Piazza XX Settembre*

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Indice

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 2

FRUIBILITA'

- Art. 3

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

- Art. 4

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

- Art. 5

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

- Art. 6

ATTIVITA' PARTICOLARI

- Art. 7

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- Art. 8

- Art. 9

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 10

LA CURA DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 11

ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 12

- Art. 13

SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 14

- Art. 15

- Art. 16

VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 17

- Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

- Art. 19

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico, comprese eventuali strutture presenti in esse, site nel territorio comunale al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare l'ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi che vi si trovano. Inoltre si intende potenziare la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico incentivando la collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse.

2. Rientrano pertanto nella previsione del presente regolamento se di proprietà o d'uso pubblico:

- a) le aree a verde pubblico ed eventuali strutture;
- b) i parchi e i giardini comunali ed eventuali strutture;
- c) i campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate;
- d) le alberate stradali;
- e) le aree di pertinenza di servizi pubblici;
- f) le aiuole di arredo urbano e piazze;
- g) i parchi e i giardini privati aperti con convenzione per uso pubblico.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo ed i manufatti su di essi esistenti.

2. Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed ove previsto è perseguibile a norma di legge.

FRUIBILITA'

Art. 3

Le aree verdi pubbliche e di uso pubblico sono fruibili dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 4

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e/o i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

3. L'Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 5

1. Non sono consentite attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo.
2. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.
3. Dopo le ore 22,00 e fino alle ore 8,00 successive sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate.
4. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 7.
5. E' vietato il gioco del pallone ai maggiori di anni 10 al di fuori degli spazi appositamente attrezzati. In detti spazi le attività di gioco sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 22,00 salvo diversa Autorizzazione Comunale.
6. E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume.
7. E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.
8. E' vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere; i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
9. Non possono essere accatastati materiali di alcun genere nelle aree di cui all'art. 1 del presente regolamento, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
10. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 100,00.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 6

1. E' vietato danneggiare alberi, piante, fiori.
2. E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.
3. Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura e caccia degli animali selvatici.
4. Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.
5. E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese cartelli segnaletici e pubblicità.
6. E' vietato arrampicarsi sugli alberi.
7. E' vietato calpestare le aiuole fiorite. I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con soles che danneggino la cortice e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili.
Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai dieci anni.
8. Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.
9. E' vietato manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura.
10. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.
11. E' consentito l'uso delle attrezzature e giochi per bambini nei limiti di età consentiti dall'omologazione del gioco.
12. E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
13. E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

14. Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge e con richiesta di risarcimento dei danni arrecati.

15. E' vietato l'uso dell'acqua delle fontanelle, salvo che per bere e per uso igienico personale.

16. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.

17. Nelle stesse aree è inoltre proibito l'accensione e l'uso di fuochi artificiali salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

18. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da **€ 25,00 a € 200,00**.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 7

1. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

2. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da **€ 25,00 a € 500,00**.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 8

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato l'accesso ai veicoli motorizzati.

2. Nelle stesse aree la circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza, di polizia e di soccorso;

- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;

- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

3. Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

4. In casi particolari per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo a servizio dei disabili.

5. I mezzi autorizzati devono esporre il contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da **€ 50,00 a € 150,00**.

Art. 9

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato condurre velocipedi ai maggiori di anni 10.

2. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione, già prevista all'art. 6 per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai dieci anni.

3. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da **€ 25,00 a € 100,00**.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 10

1. In tutte le aree di cui al presente regolamento è vietato portare i cani senza essere condotti al guinzaglio.

2. E' fatto obbligo ai conduttori di cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.
3. Nei parchi e giardini comunali, nei campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate, nelle aree di pertinenza di servizi pubblici e nelle aiuole di arredo urbano e piazze è vietato introdurre cani di qualsiasi razza e taglia anche se condotti al guinzaglio.
4. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida.
5. Nelle aree verdi specificatamente indicate dall'Amministrazione Comunale a tale scopo è consentito far vagare i cani senza l'uso del guinzaglio e della museruola. In dette aree è fatto comunque obbligo al conduttore dei cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.
6. Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi il limite di detta area.
7. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 50,00 a € 150,00.

LA CURA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 11

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, per la realizzazione e la manutenzione, gestione e cura degli spazi di verde pubblico, nei modi previsti dagli articoli seguenti.

ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI EVENTUALI STRUTTURE

Art. 12

1. La cura e manutenzione delle aree indicate all'art. 1 del presente regolamento possono essere affidate ad enti e società, associazioni di persone, comitati cittadini, sponsor, fondazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione, con preferenza per i gruppi costituitisi in loco.
2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all'Amministrazione Comunale contenente le seguenti informazioni:
 - a) numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabili/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
 - b) proposta di massima contenente l'ubicazione dell'area verde e le forme e modalità di gestione dell'intervento;
 - c) indicazione dei mezzi economici e/o strumenti disponibili per la gestione dell'intervento;
 - d) durata dell'adozione.

Art. 13

Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
 - b) sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale;
 - c) educazione al corretto uso del verde;
 - d) altre forme e modalità concordate con l'Amministrazione Comunale
1. L'Amministrazione Comunale assegna la cura e manutenzione delle aree di cui al presente regolamento e la realizzazione dei singoli interventi su di esse ai sensi del precedente art. 12.
 2. Contestualmente all'atto di assegnazione viene stipulato con l'assegnatario una convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla cura e manutenzione dell'area interessata dell'intervento prospettato.
 3. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:
 - a) l'esatta individuazione dell'assegnatario;

- b) l'esatta individuazione dell'area verde;
- c) i contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
- d) i termini di inizio e fine dell'assegnazione;
- e) le clausole di risoluzione e recesso;
- f) le cause di revoca e decadenza della stessa;
- g) eventuali clausole penali;
- h) le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale.

SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 14

1. La sponsorizzazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è un contratto stipulato fra l'Amministrazione Comunale e soggetti terzi che ha come oggetto e finalità l'allestimento e/o la cura e la manutenzione delle stesse aree.
2. Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata nel contratto.
3. L'Amministrazione Comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dagli sponsor, autorizza lo sponsor a collocare nella sede oggetto dell'intervento cartelli recanti la dicitura "In quest'area il verde è curato da(nome dello sponsor)".
4. Le modalità di scelta del contraente vengono stabilite con apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Settore competente, da redigersi nel rispetto delle vigenti normative in materia e del Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia.

Art. 15

1. Le aree verdi destinate a contratto di sponsorizzazione sono individuate da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può richiederne la relativa disponibilità all'Amministrazione Comunale, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà la procedura per la sponsorizzazione dell'area individuata.
3. Le aree oggetto di contratto di sponsorizzazione conservano la propria destinazione di uso pubblico.

Art. 16

1. Il rapporto di sponsorizzazione è subordinato alla stipula di apposito contratto o convenzione.
2. Detta convenzione deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 14 comma 3 nonché ogni altro patto, termine e condizione utile per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato.
3. L'accordo di sponsorizzazione è subordinato altresì all'approvazione da parte degli uffici comunali competenti, del piano di manutenzione per l'area oggetto di intervento; tale piano di manutenzione deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo costo a carico dello sponsor.
4. Nel caso l'accordo di sponsorizzazione preveda oltre alla manutenzione dell'area anche l'allestimento della stessa, la stipulazione dello stesso è subordinata all'approvazione nelle modalità di cui sopra di idonei elaborati progettuali.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, inoltre tutte le Forze di Polizia sono tenute a far rispettare il presente Regolamento.

Art. 18

I trasgressori alle suddette norme, qualora non integrino estremi di reato, sono ammessi a pagare, ai sensi della L. 689/81, come pagamento in misura ridotta, ovvero "brevi manu" nelle mani dell'agente accertatore o in via amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione, la somma riportata negli articoli del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento per i quali non ne è previsto esplicitamente la sanzione, sarà applicato un importo da **€.25,00** a **€.100,00**, fermo restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 19

1. In ottemperanza all'art. 68 comma 2 del vigente statuto comunale le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano la loro efficacia le eventuali norme di cui ad ordinanze precedenti del sindaco e tutte le disposizioni di precedenti regolamenti comunali con questo incompatibili.